



**ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEL BRILLAMENTO (ASB)<sup>1</sup>**

**ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER L'ISTRUZIONE AI PERMESSI  
D'ESPLOSIVI (SAFAS)**

**Regolamento d'esame  
per  
il permesso di brillamento**

Brillamenti subacquei (UW)

Brillamenti di edifici (BA)

**e il**

**permesso d'uso per**

Cariche esplosive di salvataggio (RS)

Valvole ad apertura rapida (SV)

Cartucce per la saldatura (SS)

**Edizione 2005**

---

<sup>1</sup> denominazione precedente: Associazione Svizzera degli Specialisti del Brillamento ASSB

## **REGOLAMENTO D'ESAME**

<b>1</b>	<b>Disposizioni generali</b>	<b>Pagina 3</b>
<b>2</b>	<b>Organizzazione</b>	<b>Pagina 3</b>
<b>3</b>	<b>Pubblicazione, iscrizione, ammissione, tassa d'iscrizione</b>	<b>Pagina 6</b>
<b>4</b>	<b>Svolgimento degli esami</b>	<b>Pagina 8</b>
<b>5</b>	<b>Materie d'esame e requisiti</b>	<b>Pagina 9</b>
<b>6</b>	<b>Valutazione ed assegnazione delle note</b>	<b>Pagina 11</b>
<b>7</b>	<b>Superamento e ripetizione dell'esame</b>	<b>Pagina 12</b>
<b>8</b>	<b>Permesso di brillamento e procedure</b>	<b>Pagina 13</b>
<b>9</b>	<b>Copertura dei costi d'esame</b>	<b>Pagina 14</b>
<b>10</b>	<b>Disposizioni finali</b>	<b>Pagina 14</b>

Visto l'art. 14 della Legge Federale sugli Esplosivi (LEspl) del 25 marzo 1977 e l'art. 62 della relativa Ordinanza (OEspl) del 27 novembre 2000, gli organi responsabili rilasciano secondo l'art. 1 il seguente regolamento:

## 1 Disposizioni generali

Al fine di semplificare la formulazione linguistica, il testo di regolamento menziona solo la forma maschile, quella femminile è sottintesa.

### Art. 1 Organi responsabili

**1.1** Le associazioni ed organizzatori d'esami seguenti costituiscono gli organi responsabili degli esami in vista al rilascio del permesso di brillamento e del permesso d'uso per brillamenti subacquei (UW), brillamenti di edifici (BA), cariche esplosive di salvataggio (RS), valvole ad apertura rapida (SV) e cartucce di saldatura (SS):

- Associazione Svizzera del Brillamento ASB<sup>1</sup>
- L'Associazione Svizzera per l'Istruzione ai Permessi d'Esplosivi SAFAS

Gli organi sopraccitati sono responsabili per gli esami in tutta la Svizzera.

### Art. 2 Scopo degli esami

Agli esami il candidato deve dimostrare di possedere le attitudini necessarie ed aver acquisito le relative conoscenze per eseguire i brillamenti rispettivamente per l'utilizzo dei pezzi pirotecnici (G2), ai sensi della LEspl e secondo le regole riconosciute dell'arte. Ogni esame contempla solo il rilascio di un permesso di brillamento rispettivamente di utilizzo.

## 2 Organizzazione

### Art. 3 Circondari d'esame

Per lo svolgimento degli esami sono costituiti i seguenti circondari:

Per ASB<sup>1</sup>

- Circondario I per i candidati di tutta la Svizzera

Per SAFAS

- Circondario II per i candidati di tutta la Svizzera

### Art. 4 Organi

Per lo svolgimento degli esami sono costituiti i seguenti organi:

- una Commissione di Brillamenti (CB)
- una Commissione di Circondario (CC) per ogni circondario.

---

<sup>1</sup> denominazione precedente: Associazione Svizzera degli Specialisti del Brillamento ASSB

## **Art. 5 Composizione degli organi**

### **5.1 Commissione di Brillamento**

La Commissione di Brillamento è composta di:

- 3 rappresentanti dell'ASB<sup>1</sup>
- 3 rappresentanti della SAFAS
- 1 rappresentante della SUVA
- 1 rappresentante dell'Ufficio Federale della Formazione Professionale e della Tecnologia (UFFT), autorità di sorveglianza con voce consultiva.

I presidenti delle Commissioni di Circondario fanno parte della Commissione di Brillamento. Le associazioni responsabili e gli organizzatori di esami assicurano, a turno e per 4 anni, la presidenza ed il segretariato.

La Commissione di Brillamento elegge un vice presidente.

Il rappresentante dell'UFFT è regolarmente invitato alla seduta della Commissione di Brillamento.

### **5.2 Commissioni di Circondario**

Ogni Commissione di Circondario è composta di:

- 5 – 8 rappresentanti degli organi responsabili (se necessario un numero equivalente di supplenti)
- 1 rappresentante della SUVA
- 1 rappresentante dell'UFFT (autorità di sorveglianza con voce consultiva)

I membri degli organi responsabili sono designati in maniera autonoma dalle associazioni responsabili e dagli organizzatori di esami.

**5.3** Le CB e CC sono le stesse previste dal regolamento di formazione UW, BA, RS, SV e SS.

## **Art. 6 Compiti degli organi**

### **6.1 La Commissione di Brillamento (CB)**

- emana le guide metodiche e le disposizioni d'esecuzione relative agli esami;
- fissa le direttive per la coordinazione fra i circondari d'esami;
- approva i rapporti annuali sugli esami dei diversi circondari d'esami;
- presenta agli organi responsabili una domanda per il rilascio e la revisione del regolamento d'esame;
- elabora e rivede la guida secondo i regolamenti d'esame<sup>2</sup>;
- assicura il contatto con le autorità;
- procede al riconoscimento d'altri permessi;
- consegna le istruzioni necessarie e controlla che la documentazione relativa agli esami sia conforme alle regole riconosciute dalla tecnica di brillamento.

<sup>1</sup> denominazione precedente: Associazione Svizzera degli Specialisti del Brillamento ASSB

<sup>2</sup> La Guida metodica è da richiedere al segretariato delle Commissioni di Circondario

## **6.2** Le Commissioni di Circondario

- prendono atto delle iscrizioni agli esami;
- assicurano lo svolgimento degli esami;
- fissano il programma degli esami;
- fissano i costi degli esami;
- informano i candidati e l'UFFT sul programma degli esami;
- allestiscono i temi d'esame secondo le direttive della Commissione di Brillamento;
- garantiscono la logistica per lo svolgimento degli esami;
- decidono sulle ammissioni agli esami o sulle eventuale esclusioni dagli stessi;
- decidono sul rilascio dei permessi di brillamento;
- comunicano ai candidati i risultati degli esami;
- esaminano istanze e ricorsi;
- richiedono i permessi di brillamento all'UFFT;
- applicano le sanzioni disciplinari secondo l'art. 17 del presente regolamento;
- garantiscono la visione degli atti;
- redigono annualmente un rapporto destinato alla Commissione di Brillamento;
- ricordano ai candidati l'obbligo di essere assicurati contro il rischio d'infortuni;
- nominano gli esperti e li ingaggiano;
- conservano gli atti d'esame per almeno 1 anno.

Le Commissioni di Circondario possono delegare alcuni compiti ai direttori d'esame, ai propri membri, ai direttori tecnici o al segretariato.

## **Art. 7** Condizioni e procedura d'ammissione

**7.1** I membri delle due commissioni (CB e CC) sono eletti dagli organi responsabili per un mandato di 4 anni.

I membri della Commissione di Brillamento sono degli esperti del settore di brillamento e devono possedere almeno un permesso di brillamento C.

**7.2** I membri della Commissione di Circondario devono possedere almeno un permesso di brillamento B, possedere una provata esperienza ed un'adeguata formazione. La Commissione di Brillamento decide in caso di riconoscimenti d'altri permessi nonché sulle eccezioni.

**7.3** Gli esperti d'esame sono tecnici con un adeguata esperienza e formazione.

**7.4** I membri delle due commissioni possono restare in carica per un periodo massimo di 12 anni e fino al raggiungimento del 65 esimo anno d'età. La Commissione di Brillamento può decidere su eventuali eccezioni. La limitazione a 65 anni per i coinvolti alle attività degli esami rimane comunque inderogabile.

**7.5** I necessari esperti d'esame sono scelti per ogni singola sessione. Essi possono essere incaricati per 12 sessioni consecutive. La Commissione di Brillamento può decidere su eventuali eccezioni. La limitazione a 65 anni per i coinvolti alle attività degli esami rimane comunque inderogabile.

## **Art. 8** Quorum

**8.1** La validità delle decisioni delle commissioni è garantita con la presenza di almeno la metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, il voto del presidente è determinante.

**8.2** In caso d'indisponibilità, il presidente è rimpiazzato dal suo vice.

## **Art. 9 Segretariati**

**9.1** Il segretariato della Commissione di Brillamento è garantito dall'associazione o dall'organizzatore di esami che ne detiene la presidenza. Esso si occupa delle questioni amministrative e s'incarica della gestione della corrispondenza della Commissione di Brillamento.

**9.2** Le questioni amministrative concernenti lo svolgimento degli esami sono affidate ai segretariati delle Commissioni di Circondario. Questi sono costituiti dalle associazioni e dagli organizzatori di esami.

## **Art. 10 Pubblicità, sorveglianza**

**10.1** Gli esami soggiacciono alla sorveglianza dell'UFFT. Essi non sono pubblici. In casi particolari la Commissione di Circondario può derogare tale condizione. Le date degli esami e della conferenza note sono da concordare con il rappresentante dell'UFFT.

**10.2** L'UFFT deve disporre prima dell'inizio degli esami di

- programma degli esami,
- lista dei candidati e degli esperti,
- luogo e data degli esami,
- temi d'esame.

# **3 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, tassa d'iscrizione**

## **Art. 11 Pubblicazione**

**11.1** Gli esami sono pubblicati nei programmi corsi e/o nelle pubblicazioni ufficiali delle associazioni e dagli organizzatori di esami.

**11.2** Tale pubblicazione deve contenere almeno le date degli esami, il tipo di permesso ottenibile, la tassa d'iscrizione, l'indirizzo per iscriversi e il termine d'iscrizione.

## **Art. 12 Iscrizione**

**12.1** L'iscrizione deve avvenire per mezzo dei formulari ufficiali, debitamente e totalmente compilati, inviati al segretariato della Commissione di Circondario in questione. L'ultimo termine utile per le iscrizioni è fissato di regola 4 settimane prima dell'inizio degli esami. A tali iscrizioni bisogna allegare:

- attestato della polizia (v. art. 13 let. b). Lo stesso ha validità massima di 1 anno.
- delle indicazioni concernenti una comprovata pratica professionale, nonché a corsi già frequentati (copie degli attestati di frequenza).
- copie di permessi già ottenuti .

**12.2** I dati inerenti le iscrizioni dei candidati rimangono a disposizione della Commissione di Circondario e trattati in maniera confidenziale.

**12.3** Se il numero dei candidati supera i posti disponibili, le iscrizioni saranno prese in considerazione secondo le date di inoltro. I candidati in esubero possono iscriversi ad una successiva sessione di esami.

**12.4** Se per una ragione di insufficienza di candidati, una sessione di esami è annullata, le tasse sono rimborsate. I partecipanti già iscritti dovranno essere informati per tempo su tale annullamento.

## **Art. 13 Ammissione**

**13.1** Agli esami è ammesso il candidato che

- a) è maggiorenne;
- b) è degno di fiducia, e che fornisce un attestato secondo art. 55 OEspl;
- c) paga, nei termini previsti, la tassa degli esami;
- d) può dimostrare di possedere un'adeguata esperienza o formazione.

**1) per il permesso „Brillamenti subacquei“ (UW):**

Permesso d'esplosivi B o C e ME oppure l'attestato di frequenza ai corsi B o C e ME;

**2) per il permesso d'uso „Cariche esplosive di salvataggio“ (RS):**

Pratica professionale quale attività principale o secondaria, dalla quale risulta la necessità del permesso RS;

**3) per il permesso „Brillamento di edifici“ (BA):**

Permesso d'esplosivi C e ME, così come un attestato di frequenza ai corsi "Tecnica di base con gli esplosivi" indetti dal Dipartimento Federale per la Difesa la Protezione Civile e lo Sport (DFDPS) ;

**4) per il permesso d'uso „Cartucce per la saldatura“ (SS):**

Pratica professionale quale attività principale o secondaria, dalla quale risulta la necessità del permesso SS;

**5) per il permesso d'uso „Valvole ad apertura rapida“ (SV):**

Pratica professionale quale attività principale o secondaria, dalla quale risulta la necessità del permesso SV.

Su richiesta della Commissione di Circondario, la Commissione di Brillamento può concedere delle eccezioni per quanto riguarda la lett. d.

**13.2** La decisione di ammissione o meno agli esami è comunicata ai candidati in forma scritta. In caso di decisione negativa, la stessa deve menzionare le motivazioni, la possibilità di ricorso, l'autorità e i relativi termini per l'inoltro di tale ricorso.

**13.3** Prima dell'inizio degli esami il candidato deve poter dimostrare la propria identità per mezzo di un documento ufficiale corredato da fotografia.

## **Art. 14 Tassa d'iscrizione**

**14.1** Dopo aver ricevuto conferma dell'ammissione agli esami, il candidato versa la tassa d'iscrizione. La stessa, il cui importo deve essere giustificabile, è fissata in funzione del tipo di esame da sostenere nonché dalla durata dello stesso.

**14.2** In caso di ripetizione dell'esame deve essere versata l'intera tassa.

**14.3** Al candidato che si ritira entro i termini fissati (art. 16.1) o , con giustificate motivazioni, dopo la decisione d'ammissione, è rimborsata l'intera tassa dedotti i costi fin a quel momento sopportati.

**14.4** Colui che non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

**14.5** Le spese di viaggio, di vitto, di alloggio come qualsiasi altre spese personali sostenute durante gli esami, sono a carico del candidato.

**14.6** Per le spese di stampa e registrazione del permesso l'UFFT preleva una tassa. La stessa è a carico del candidato.

## **4 Svolgimento degli esami**

### **Art. 15 Svolgimento e convocazione**

**15.1** Ogni candidato ha il diritto di essere esaminato in una delle tre lingue nazionali (italiano, tedesco, francese).

**15.2** Sessioni d'esame con un numero inferiore a 6 candidati possono venire annullate.

**15.3** La convocazione deve essere inoltrata almeno 14 giorni prima dell'inizio degli esami e deve contenere indicazioni concernenti:

- il luogo degli esami;
- l'ora degli esami;
- il programma degli esami e i mezzi ausiliari a sua disposizione;
- la lista degli esperti.

**15.4** Qualsiasi ricusa di un esperto deve pervenire in forma e motivata, al direttore degli esami almeno 5 giorni prima dell'inizio degli stessi. Egli decide in maniera definitiva ed inappellabile sulle misure da intraprendere.

### **Art. 16 Ritiro**

**16.1** Il candidato può ritirare la sua iscrizione fino a 7 giorni dall'inizio degli esami.

**16.2** Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato con ragioni valide. Sono considerate ragioni valide:

- servizio militare o protezione civile non previsti;
- malattia, infortunio o maternità;
- decesso in famiglia.

**16.3** Il ritiro deve essere comunicato al più presto, in forma scritta, al direttore degli esami.

### **Art. 17 Allontanamento**

**17.1** E' allontanato dagli esami chi

- utilizza un mezzo ausiliario non autorizzato;
- infrange gravemente la disciplina degli esami;
- tenta di ingannare gli esperti.

**17.2** È la Commissione di Circondario che decide sull'allontanamento di un candidato dagli esami. Fin al momento che la decisione formale non è stata resa nota, il candidato ha diritto di continuare gli esami sotto riserva, a condizione che non ne risulti un rischio dal punto di vista della sicurezza.

## Art. 18 Sorveglianza degli esami, esperti

**18.1** Gli esami sono condotti dal presidente o da un membro della Commissione di Circondario. Ad ogni sessione d'esame sono presenti almeno due membri.

**18.2** Almeno una persona tecnicamente competente segue gli interi lavori d'esame. Essa consegna per iscritto le sue osservazioni.

**18.3** Ad ogni esame orale e pratico sono presenti almeno due esperti per valutare le prestazioni fornite.

**18.4** Almeno due esperti valutano gli esami scritti e procedono ad una valutazione comune.

**18.5** L'esperto ha l'obbligo di ricusarsi se è un parente prossimo del candidato, se è o è stato gerarchicamente un suo superiore e/o se è un suo collega di lavoro.

# 5 Materie d'esame e requisiti per i permessi UW, BA, RS, SV e SS

## Art. 19 Materie d'esame

**19.1** Gli esami per **brillamenti subacquei (UW)** comprendono le seguenti materie, definite in contenuto e tempi nel seguente modo:

Materia		Ore			
		Orale	Scritto	Pratico	Totale
1	Prescrizioni legali / Trasporto		1.00		1.00
2	Conoscenza del materiale / Materie esplosive e accessori	0.25			0.25
3	Effetti sulle adiacenze	0.25			0.25
4	Tecnica di brillamento / Preparazione del lavoro	0.25	1.00	0.50	1.75
	<b>Totale</b>	<b>0.75</b>	<b>2.00</b>	<b>0.50</b>	<b>3.25</b>

**19.2** Gli esami per **brillamenti di edifici (BA)** comprendono le seguenti materie, definite in contenuto e tempi nel seguente modo:

Materie		Ore			
		Orale	Scritto	Pratico	Totale
1	Conoscenze tecniche sul brillamento di edifici	0.60			0.60
2	Conoscenza della costruzione e delle sue caratteristiche fisiche		0.40		0.40
	<b>Totale</b>	<b>0.60</b>	<b>0.40</b>		<b>1.00</b>

**19.3** Gli esami per il permesso d'uso di **cariche esplosive di salvataggio (RS)** comprendono le seguenti materie, definite in contenuto e tempi nel seguente modo:

Materie		Ore			
		Orale	Scritto	Pratico	Totale
1	Prescrizioni legali / Trasporto		1.00		1.00
2	Cariche esplosive di salvataggio / Effetti sulle adiacenze		0.75		0.75
3	Impiego delle cariche esplosive di salvataggio			0.25	0.25
	<b>Totale</b>		<b>1.75</b>	<b>0.25</b>	<b>2.00</b>

**19.4** Gli esami per il permesso d'uso di **valvole ad apertura rapida (SV)** comprendono le seguenti materie, definite in contenuto e tempi nel seguente modo:

Materie		Ore			
		Orale	Scritto	Pratico	Totale
1	Prescrizioni legali / Trasporto		1.00		1.00
2	Valvole ad apertura rapida / Effetti sulle adiacenze		0.50		0.50
3	Mezzi d'innesco elettrici			0.25	0.25
	<b>Totale</b>		<b>1.50</b>	<b>0.25</b>	<b>1.75</b>

**19.5** Gli esami per il permesso d'uso di **cartucce per la saldatura (SS)** comprendono le seguenti materie, definite in contenuto e tempi nel seguente modo:

Materie		Ore			
		Orale	Scritto	Pratico	Totale
1	Prescrizioni legali / Trasporto		1.00		1.00
2	Cartucce per la saldatura / Effetti sulle adiacenze		0.50		0.50
3	Mezzi d'innesco elettrici, pirotecnici e tubolari		0.25	0.50	0.75
	<b>Totale</b>		<b>1.75</b>	<b>0.50</b>	<b>2.25</b>

**19.6** La Commissione di Brillamento può suddividere ogni materia in posizioni e sotto posizioni, e decidere per la ponderazione da attribuire ad ognuna di esse.

## Art. 20 Materie d'esame

**20.1** La materia su cui vertono gli esami rappresenta sempre solo una scelta tra le possibili materie. La guida metodica relativa<sup>3</sup> al regolamento di formazione risp. d'esame per il permesso di brillamento UW, BA, RS, SV e SS informa i candidati sulle esigenze minime da soddisfare agli esami.

<sup>3</sup> La Guida metodica è da richiedere al segretariato delle Commissioni di Circondario

## 6 Valutazione e assegnazione delle note

### Art. 21 Valutazione

**21.1** La valutazione delle singole posizioni e delle eventuali sotto posizioni avviene mediante un sistema a punti. La Commissione di Brillamento determina il punteggio massimo raggiungibile e l'assegnazione delle note avviene secondo art. 22.2.

**21.2** Le prove scritte, orali e pratiche hanno per ogni materia ponderazione 1.

**21.3** La nota di materia è calcolata sulla media delle note di posizione, arrotondata ad un decimale. Se il sistema d'apprezzamento permette di ottenere direttamente la nota di materia senza avere note di posizione, la stessa si ottiene secondo art. 22.2.

**21.4** La nota complessiva è la media delle note di materia. Essa è arrotondata al primo decimale secondo la regola che se la seconda cifra dopo la virgola raggiunge almeno il valore 5, l'arrotondamento avviene per eccesso; se il valore è inferiore o uguale a 4 lo stesso avviene per difetto.

### Art. 22 Assegnazione delle note

**22.1** I risultati sono valutati con le note da 1 a 6. Le note superiori o uguali a 4 indicano prestazioni sufficienti. Note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Per le note intermedie sono ammessi solo i mezzi punti.

**22.2** Per la graduatoria delle note vale la seguente scala

Nota	Qualità delle prestazione
6	Qualitativamente e quantitativamente ottimo
5	Buono, corrispondente alle esigenze
4	Corrispondente alle esigenze minime
3	Carente, incompleto
2	Molto carente
1	Inutilizzabile o non eseguito

### Art. 23 Conferenza note e attestato d'esame

**23.1** Alla fine degli esami, la Commissione di Circondario convoca una conferenza note per decidere sul rilascio o meno dei permessi di brillamento. A questa riunione è invitato un rappresentante dell'UFFT.

**23.2** Al momento della decisione sul rilascio del permesso di brillamento, un parente prossimo del candidato, se è o è stato gerarchicamente un suo superiore e/o un suo collega di lavoro deve astenersi.

**23.3** La Commissione di Circondario redige per ogni candidato un attestato d'esame, firmato dal presidente della CC e dal direttore degli esami; in caso di cumulo delle cariche la seconda firma è di un ulteriore membro della CC. Esso deve almeno contenere le seguenti informazioni:

- le note delle differenti materie;
- la menzione promosso o non promosso;
- le vie legali in caso di ricorso.

## **7 Superamento e ripetizione dell'esame**

### **Art. 24 Condizioni per il superamento degli esami**

**24.1** Gli esami per i permessi di brillamento rispettivamente d'uso UW, BA, RS, SV e SS sono superati se in nessuna materia si è ottenuto una nota inferiore al 4.

**24.6** L'esame è da considerare in ogni caso non superato se il candidato

- non si ritira per tempo;
- senza valide giustificazioni non si presenta;
- senza valide giustificazioni si ritira a sessione iniziata;
- se è allontanato degli esami.

Le prestazioni fornite fino al momento del ritiro non sono valutate.

### **Art. 25 Ripetizione degli esami**

**25.1** Nel caso di un non superamento degli esami, gli stessi possono essere ripetuti al massimo 2 volte.

**25.2** La ripetizione degli esami verte su tutte le materie.

**25.3** Restano valide le condizioni d'ammissione ed iscrizione valide per il primo esame.

## **8 Permesso di brillamento e procedure**

### **Art. 26 Permesso d'esplosivi / d'uso e pubblicazione**

**26.1** Chi ha superato l'esame riceve un permesso d'esplosivi rispettivamente d'uso con la menzione relativa all'esame sostenuto ossia, UW, BA, RS, SV o SS. I permessi sono rilasciati dall'UFFT, sono firmati da un suo rappresentante e dal presidente della Commissione di Circondario.

**26.2** La menzione UW abilitata a pianificare ed eseguire brillamenti subacquei osservando le prescrizioni di chi è abilitato ad eseguire brillamenti ordinari.

**26.3** La menzione BA abilitata a pianificare ed eseguire brillamenti di edifici.

**26.4** La menzione RS abilitata a preparare e portare a detonazione in maniera autonoma cariche esplosive di salvataggio.

**26.** La menzione SV abilitata a preparare e far brillare con innesco elettrico, in maniera autonoma, valvole ad apertura rapida.

**26.6** La menzione SS abilitata a preparare e portare a detonazione in maniera autonoma cartucce per la saldatura.

**26.7** L'UFFT iscrive i nominativi dei titolari dei permessi di brillamento in un registro accessibile al pubblico e invia tale lista all'Ufficio centrale per la repressione dei reati commessi con esplosivi e agli Uffici cantonali interessati.

## **Art. 27 Ritiro del permesso**

**27.1** L'UFFT può ritirare i permessi di brillamento rispettivamente d'uso ottenuti illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali .

**27.2** La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notifica al Dipartimento Federale dell'Economia Pubblica, il quale decide irrevocabilmente.

Per il resto, fanno stato le disposizioni dell'art. 60 OEspl.

## **Art. 28 Diritto al ricorso**

**28.1** Contro le decisioni della Commissione di Brillamento e delle Commissioni di Circondario riguardante la non ammissione agli esami, il non rilascio del permesso di brillamento e il ritiro dello stesso da parte del cantone, è data facoltà di ricorso presso UFFT entro 30 giorni dalla loro intimazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

**28.2** L'UFFT decide quale prima istanza. La sua decisione può essere impugnata davanti alla Commissione dei ricorsi del Dipartimento Federale dell'Economia Pubblica entro 30 giorni dalla sua notifica, la quale decide in maniera irrevocabile.

# **9 Copertura dei costi d'esame**

## **Art. 29 Indennizzi, conteggi**

**29.1** I membri della Commissione di Brillamento e delle Commissioni di Circondario, così come gli esperti d'esame, sono indennizzati dalle associazioni responsabili e dagli enti organizzatori di esami, che rappresentano.

**29.2** Le associazioni responsabili e gli enti organizzatori di esami si prendono a carico i costi non coperti dalle tasse d'esame da altre entrate.

**29.3** Qualsiasi compensazione tra associazione o enti organizzatori di sessioni d'esame per coprire eventuali deficit sono esclusi.

## 10 Disposizioni finali

### Art. 30 Abrogazione del diritto vigente

**30.1** Il regolamento sugli esami e sulla formazione per **Brillamenti subacquei (UW)** del 20.12.1993 della ASSB, il regolamento sugli esami e sulla formazione per le **Cari-  
che esplosive di salvataggio (RS)** del 06.04.1992 della SAFAS, il regolamento sugli  
esami e sulla formazione per i **Brillamenti di edifici (BA)** del 04.06.1993 della  
ASSB, il regolamento d'esame per il rilascio del permesso d'uso di **Pezzi pirotecnici  
/ Cartucce la saldatura (SS)** del 11.11.1985 della ASSB, l'allegato al regolamento  
per il permesso d'uso di **Pezzi pirotecnici / Valvole ad apertura rapida (SV)** del  
18.10.1996 della ASSB sono abrogati.

### Art. 31 Disposizioni transitorie

**31.1** I primi esami secondo il presente regolamento avverranno nel 2002.

**31.2** Ciò è valevole anche per candidati ripetenti.

### Art. 32 Entrata in vigore

**32.1** Il presente regolamento per i permessi UW, BA, RS, SV e SS entrano in vigore  
con l'approvazione dell'UFFT. L'organo responsabile è incaricato della sua applica-  
zione.

**32.2** Il presente regolamento fa testo nella versione originale in lingua tedesca. Esi-  
ste anche una versione in italiano e una in francese.

### Art. 33 Rilasciato

Zurigo, il 15 luglio 2002

#### ASSB

firm. R.Müller

firm. D.Schmucki

#### SAFAS

firm. J.Boutellier

firm. i.V. W.Köchli

Il presente regolamento è approvato.

Berna, il 17 dicembre 2002

**Ufficio Federale per la Formazione Professionale e la Tecnologia**

Il direttore: firm. Eric Fumeaux